



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.12.2010
COM(2010) 774 definitivo

2010/0374 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento proposto si pone come obiettivo generale la revisione del SEC 95, nell'intento di mettere i conti nazionali nell'Unione europea al passo con il mutato contesto economico, con i progressi della ricerca metodologica e con le nuove esigenze degli utenti.

È indispensabile pertanto procedere all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010).

Il SEC riveduto deve servire da riferimento metodologico per la produzione dei dati di elevata qualità sui conti nazionali, necessari ai fini dell'attuazione di importanti politiche dell'UE.

La revisione costituirà anche l'occasione per un ulteriore miglioramento delle norme del SEC 95, allo scopo di focalizzarle meglio sui vari impieghi del SEC nell'UE.

Il SEC costituisce uno strumento essenziale a livello europeo, utilizzato sia a fini amministrativi (ad esempio, con riguardo alle risorse proprie, alla procedura per i disavanzi eccessivi, ai Fondi strutturali), sia a fini di coordinamento e di convergenza delle politiche economiche degli Stati membri.

Per conseguire gli obiettivi fissati nel trattato sull'Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, più in particolare, dell'Unione economica e monetaria, il SEC mette a disposizione delle istituzioni dell'UE, dei governi e degli operatori economici e sociali una serie di statistiche armonizzate e affidabili sulle quali fondare le proprie decisioni.

La revisione del SEC fa seguito alla revisione del sistema internazionale dei conti nazionali (SCN 93). Il nuovo SCN (SCN 2008) è stato pubblicato nel 2009 dalle cinque organizzazioni internazionali che hanno partecipato all'elaborazione del nuovo manuale (FMI, OCSE, Divisione statistica delle Nazioni Unite, Banca mondiale e Eurostat).

Il SEC non si discosta dall'SCN per quanto concerne le definizioni, le norme contabili e le classificazioni, ma presenta alcune differenze: in particolare la sua struttura è stata resa più consona all'impiego cui il SEC è destinato nell'Unione europea. Tale impiego specifico richiede infatti una maggiore accuratezza a livello di definizioni, classificazioni e norme contabili. A differenza dell'SCN, il SEC si fonda su un regolamento, comprendente norme vincolanti finalizzate a garantire la comparabilità a livello dell'UE, e comprende un programma di trasmissione dei dati obbligatorio.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

La revisione del SEC è stata discussa in seno a diversi gruppi.

È stato istituito un gruppo direttivo dei direttori dei conti nazionali per assistere il gruppo dei direttori dei conti nazionali nelle sue attività finalizzate a:

- fornire l'orientamento strategico necessario per il successo del progetto;

- fornire consulenza ai vari stadi del progetto;
- prendere decisioni su importanti questioni metodologiche.

Le competenze del gruppo di lavoro sui conti nazionali (NAWG), in generale, e del gruppo di lavoro sui conti finanziari (FAWG), in merito ad aspetti più specifici, sono risultate fondamentali per il successo del progetto di revisione del SEC 95. Per assicurare la qualità tecnica del progetto sono state necessarie approfondite discussioni nel corso di riunioni e attraverso consultazioni scritte. È stato istituito inoltre un gruppo di revisione del SEC 95 che, mediante riunioni congiunte dei gruppi di lavoro NAWG e FAWG, ha approfondito questioni di interesse comune ai due gruppi.

Un gruppo tecnico BCE-Eurostat ha atteso all'armonizzazione delle parti finanziarie e non finanziarie del sistema dei conti, nell'intento di assicurarne la coerenza.

A ogni stadio del processo di revisione si è riferito regolarmente al comitato del sistema statistico europeo. Anche il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti è stato regolarmente informato.

Contatti regolari sono stati intrattenuti con altre direzioni generali, in particolare la DG Affari economici e finanziari e la DG Bilancio.

Nel settembre del 2009 Eurostat ha organizzato a Bruxelles una conferenza sui conti nazionali, cui hanno partecipato utenti e parti interessate.

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Una mancata revisione del SEC impedirebbe la piena comparabilità degli aggregati e dei conti nazionali, in primo luogo tra gli Stati membri, in quanto la revisione costituirebbe l'occasione per stabilire nuove norme metodologiche in merito ad aree di criticità emerse negli ultimi quindici anni, e in secondo luogo a livello internazionale, dato che l'SCN è appena stato sottoposto a revisione.

Il SEC dovrebbe continuare a costituire una versione dell'SCN, seppur modificata per adeguarla alla struttura delle economie degli Stati membri, e a conformarsi quanto più possibile alla presentazione dell'SCN in modo tale da assicurare la comparabilità dei dati dell'Unione europea con quelli elaborati dai suoi principali partner internazionali.

Le conseguenze dell'introduzione del SEC riveduto sui principali aggregati di contabilità nazionale sono state esaminate dal sottocomitato responsabile per le statistiche del comitato economico e finanziario, in vista della discussione in seno al Consiglio ECOFIN del novembre 2010.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il regolamento si pone come obiettivo la revisione del SEC con riguardo sia alla metodologia in merito a norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni, sia al programma di trasmissione - per soddisfare gli obiettivi dell'Unione europea - di conti e tavole compilati conformemente alla metodologia.

L'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce il fondamento giuridico delle statistiche europee. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. Lo stesso articolo stabilisce le prescrizioni per la produzione delle statistiche europee, precisando che esse devono presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

La proposta soddisfa entrambi i principi di proporzionalità e di sussidiarietà.

Con riguardo a quest'ultimo principio, gli obiettivi della proposta non rientrano nella sfera di competenza esclusiva dell'Unione europea e non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri.

In assenza di un quadro europeo chiaro, ossia di una legislazione europea che definisca una metodologia comune per i conti nazionali e stabilisca un programma di trasmissione dei dati, gli Stati membri non possono garantire un adeguato livello di qualità.

Ciò assume particolare importanza nel settore dei conti nazionali, i cui aggregati sono utilizzati per molteplici scopi a livello regionale e nazionale, nonché a livello europeo (ad esempio, con riguardo alle risorse proprie, alla procedura per i disavanzi eccessivi e ai Fondi strutturali).

Gli obiettivi della proposta possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione europea sulla base di un atto giuridico europeo perché soltanto la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione della metodologia dei conti nazionali e delle informazioni statistiche a livello di Unione; per contro, le attività di rilevazione dei dati e di compilazione di statistiche comparabili sui conti nazionali possono essere organizzate dagli Stati membri. L'Unione europea può pertanto assumere iniziative a questo scopo, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.

Per quanto concerne il principio di proporzionalità, il regolamento si limita al minimo indispensabile per il conseguimento dei suoi obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo. Il regolamento non specifica i meccanismi di rilevazione dei dati di contabilità nazionale per ciascuno Stato membro, ma si limita a definire i dati da fornire in modo da garantire una armonizzazione della loro struttura e del loro calendario.

Lo strumento giuridico proposto per il SEC 2010 è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Un regolamento è preferibile in quanto sancisce le stesse disposizioni in tutta l'Unione europea, evitando che gli Stati membri possano applicarle in maniera incompleta o selettiva. È direttamente applicabile e non necessita pertanto di essere attuato nell'ordinamento giuridico nazionale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

L'atto proposto riguarda una materia di competenza del SEE e va pertanto esteso allo Spazio economico europeo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini del monitoraggio delle economie degli Stati membri e dell'unione economica e monetaria (UEM) è necessario disporre di informazioni comparabili, aggiornate e affidabili in merito alla struttura e all'evoluzione della situazione economica di ogni Stato membro o regione.
- (2) La Commissione è tenuta a partecipare al monitoraggio delle economie degli Stati membri e dell'UEM e, in particolare, a riferire regolarmente al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri per adempiere ai loro obblighi nel quadro dell'UEM.
- (3) Per i cittadini dell'Unione i conti economici costituiscono uno strumento indispensabile ai fini dell'analisi della situazione economica di uno Stato membro o di una regione. Perché siano comparabili, tali conti devono essere compilati sulla base di un insieme unico di principi che non devono lasciare margini a interpretazioni divergenti.
- (4) Per i fini amministrativi dell'Unione e, in particolare, per i calcoli di bilancio, la Commissione deve utilizzare aggregati dei conti nazionali.
- (5) Nel 1970 è stato pubblicato un documento amministrativo intitolato "Sistema europeo di conti economici integrati" (SEC), relativo alla materia disciplinata dal presente

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

regolamento, che era stato redatto dal solo Istituto statistico delle Comunità europee e sotto la sua esclusiva responsabilità. Quel documento rappresentava il frutto di molti anni di lavoro dell'Istituto statistico delle Comunità europee, di concerto con gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri, per concepire un sistema di conti nazionali in grado di soddisfare le necessità informative per la politica economica e sociale delle Comunità europee. Esso costituiva la versione comunitaria del Sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite che la Comunità aveva utilizzato fino a quel momento. Per aggiornare il testo originario, una seconda edizione è stata pubblicata nel 1979⁴.

- (6) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità⁵ ha istituito un sistema di conti nazionali idoneo a soddisfare le necessità informative per la politica economica, sociale e regionale dell'Unione. Tale sistema era conforme al Sistema internazionale dei conti nazionali adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel febbraio 1993 (SCN 1993) al fine di garantire la comparabilità internazionale dei risultati di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite.
- (7) Nell'intento di conformare i conti nazionali al mutato contesto economico, ai progressi della ricerca metodologica e alle nuove esigenze degli utenti, l'SCN 1993 è stato aggiornato, nel febbraio 2009, mediante l'adozione da parte della Commissione statistica delle Nazioni Unite di un nuovo Sistema dei conti nazionali (SCN 2008).
- (8) È necessario procedere a una revisione del Sistema europeo dei conti (SEC 95) istituito con il regolamento (CE) n. 2223/96 per tener conto di questi nuovi sviluppi, in modo che il sistema costituisca una versione dell'SCN 2008 adattata alla struttura delle economie degli Stati membri e in maniera tale da assicurare la comparabilità dei dati dell'Unione con quelli elaborati dai suoi principali partner internazionali.
- (9) Nel caso dei conti sociali e ambientali occorre tener conto della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 20 agosto 2009 dal titolo "Non solo PIL: misurare il progresso in un mondo in cambiamento"⁶. Possono pertanto essere necessari ulteriori test e studi metodologici.
- (10) Il Sistema europeo dei conti riveduto (SEC 2010) istituito con il presente regolamento comprende una metodologia e un programma di trasmissione (finalizzato a definire i conti e le tavole che tutti gli Stati membri sono tenuti a trasmettere nel rispetto delle scadenze stabilite). La Commissione deve mettere a disposizione degli utenti tali conti e tavole rispettando un calendario preciso, in particolare con riguardo al monitoraggio della convergenza economica e al conseguimento di uno stretto coordinamento tra le politiche economiche degli Stati membri.
- (11) Il SEC 2010 deve sostituire gradualmente tutti gli altri sistemi, assumendo la funzione di quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini della compilazione dei conti degli Stati membri per le esigenze dell'Unione e permettendo in tal modo di ottenere risultati comparabili fra gli Stati membri.

⁴ Eurostat: "Sistema europeo di conti economici integrati" (SEC), seconda edizione, Istituto statistico delle Comunità europee, Lussemburgo, 1979.

⁵ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

⁶ COM (2009) 433 definitivo.

- (12) Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)⁷, tutte le statistiche trasmesse dagli Stati membri alla Commissione che sono disaggregate per unità territoriali devono basarsi sulla classificazione NUTS. Di conseguenza, allo scopo di assicurare la comparabilità delle statistiche regionali compilate, le unità territoriali devono essere definite secondo la classificazione NUTS.
- (13) È stata istituita una task force con il compito di approfondire la questione del trattamento nei conti nazionali dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM). In funzione dei risultati dei lavori di tale task force potrebbe rivelarsi necessario modificare la metodologia di calcolo e di attribuzione dei SIFIM, mediante l'adozione entro la fine del 2012 di un atto delegato, allo scopo di fornire dati più attendibili.
- (14) Le spese per ricerca e sviluppo presentano carattere di investimenti e vanno pertanto registrate come investimenti fissi. È necessario tuttavia specificare il formato dei dati da registrare come investimenti fissi attraverso un atto delegato da adottare allorché l'attendibilità dei dati raggiungerà un livello sufficiente in seguito a un esercizio di prova basato sullo sviluppo di tavole aggiuntive.
- (15) È necessario proseguire gli studi e i lavori in corso, in particolare sulle tematiche connesse al PIL e a Europa 2020, allo scopo di sviluppare un metodo di misurazione più esaustivo del benessere e dei progressi realizzati, in modo da sostenere la promozione di una economia inclusiva, sostenibile e fondata sulla ricerca e l'innovazione. Tali studi e lavori contribuiranno a migliorare ulteriormente la disponibilità, la trasmissione e la qualità dei dati e a perfezionare le metodologie, così da preparare il terreno per futuri sviluppi.
- (16) È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto concerne l'emendamento degli allegati del presente regolamento. È particolarmente importante che la Commissione organizzi consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.
- (17) Poiché l'applicazione del presente regolamento potrebbe richiedere rilevanti adeguamenti dei sistemi statistici nazionali, la Commissione può concedere deroghe agli Stati membri.
- (18) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁸.
- (19) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente l'istituzione di un Sistema europeo dei conti riveduto (SEC 2010), non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di

⁷ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

⁸ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

- (20) Il comitato del sistema statistico europeo istituito con il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee⁹ è stato consultato.
- (21) Il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito con la decisione 2006/856/CE del Consiglio del 13 novembre 2006¹⁰ e il comitato del reddito nazionale lordo (comitato RNL) istituito con il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("Regolamento RNL")¹¹ sono stati consultati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce il Sistema europeo dei conti 2010 (SEC 2010).
2. Il SEC 2010 comprende:
 - a) una metodologia (allegato A) in merito a norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni, da utilizzare per assicurare la comparabilità dei conti e delle tavole compilati per soddisfare le esigenze dell'Unione, unitamente ai dati di cui all'articolo 3;
 - b) un programma (allegato B) finalizzato a stabilire le scadenze entro le quali gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i conti e le tavole da compilare conformemente alla metodologia di cui alla lettera a).
3. Il presente regolamento si applica, tenuto conto degli articoli 5 e 12, a tutti gli atti dell'Unione nei quali si fa riferimento al SEC o alle sue definizioni.
4. Il presente regolamento non obbliga alcuno Stato membro a servirsi del SEC 2010 in sede di compilazione di conti per soddisfare esigenze proprie.

Articolo 2

Metodologia

1. La metodologia del SEC 2010 di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è specificata nell'allegato A.

⁹ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

¹⁰ GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21.

¹¹ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1.

2. La Commissione, mediante l'adozione di atti delegati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, può apportare modifiche alla metodologia del SEC 2010, destinate a precisarne e a migliorarne il contenuto, a condizione che tali atti non ne cambino i concetti base, che non richiedano risorse supplementari per la loro esecuzione e che non comportino l'aumento delle risorse proprie.
3. In caso di dubbio circa la corretta attuazione delle norme contabili del SEC 2010, lo Stato membro interessato chiede chiarimenti alla Commissione (Eurostat). La Commissione (Eurostat) esamina rapidamente la questione e comunica la sua decisione sul chiarimento richiesto allo Stato membro in questione.
4. Gli Stati membri procedono al calcolo e all'attribuzione nei conti nazionali dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM), conformemente alla metodologia descritta nell'allegato A. La Commissione, mediante l'adozione di atti delegati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, può definire entro la fine del 2012 una metodologia di calcolo e di attribuzione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati.
5. Le spese per ricerca e sviluppo sono registrate, dagli Stati membri, come investimenti fissi. La Commissione può adottare atti delegati conformemente agli articoli 7, 8 e 9 allo scopo di garantire l'attendibilità dei dati da registrare come investimenti fissi. Siffatti atti delegati specificano il formato di tali dati.

Articolo 3

Trasmissione dei dati alla Commissione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i conti e le tavole di cui all'allegato B entro i termini specificati per ciascuna tavola.

Previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° luglio 2018 sull'applicazione delle deroghe concesse a norma all'articolo 6, allo scopo di verificare se la loro concessione è ancora giustificata.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento conformemente a una norma di interscambio specificata dalla Commissione (Eurostat).

I dati sono caricati o trasmessi con l'ausilio di strumenti elettronici al punto unico di raccolta dati della Commissione (Eurostat).

3. La Commissione adotta atti delegati conformemente agli articoli 7, 8 e 9 al fine di modificare o di integrare le tavole e le scadenze dell'allegato B onde tener conto di sviluppi metodologici o dei progressi economici e tecnici. Tali atti sono basati in particolare sulla valutazione da parte della Commissione dei risultati di studi volontari o della trasmissione dei dati da parte degli Stati membri. Nell'effettuare tale valutazione la Commissione tiene in debito conto i benefici derivanti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi della loro rilevazione e all'onere di risposta.

Articolo 4

Valutazione della qualità

1. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati forniti conformemente all'articolo 3.
3. Con riguardo all'applicazione ai dati di cui al presente regolamento dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1, le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 10.
4. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.

Articolo 5

Data di applicazione e di prima trasmissione dei dati

1. Il SEC 2010 si applica per la prima volta ai dati elaborati conformemente all'allegato B, da trasmettere nel settembre 2014.
2. I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) nel rispetto dei termini fissati nell'allegato B.
3. Conformemente al paragrafo 1, fino alla prima trasmissione sulla base del SEC 2010 gli Stati membri continuano a fornire alla Commissione (Eurostat) i conti e le tavole compilati applicando il SEC 95.
4. Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio¹², la Commissione e lo Stato membro interessato verificano l'applicazione del presente regolamento e trasmettono i risultati di tali verifiche al comitato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 6

Deroghe

1. Nella misura in cui l'applicazione del presente regolamento renda necessari notevoli adeguamenti dei sistemi statistici nazionali, la Commissione può concedere agli Stati membri, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, deroghe alla sua applicazione fino al 1° gennaio 2020.
2. A tale scopo, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

¹² GUL 130 del 31.5.2000, pag. 1.

Articolo 7

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2, 4 e 5, e all'articolo 3, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati al più tardi sei mesi prima che giunga a scadenza il periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 8.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 8 e 9.

Articolo 8

Revoca della delega

1. La delega di cui all'articolo 2, paragrafi 2, 4 e 5, e all'articolo 3, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega provvede a informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e gli eventuali motivi della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Essa viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 9

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono muovere obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

2. Se allo scadere del termine specificato al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore anteriormente alla scadenza di tale termine se il Parlamento europeo

e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della propria decisione di non muovere obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

Articolo 11

Cooperazione con altri comitati

1. In merito a tutte le questioni di competenza del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, la Commissione chiede il parere di tale comitato ai sensi dell'articolo 2 della decisione 2006/856/CE.
2. La Commissione trasmette al comitato del reddito nazionale lordo (comitato RNL), istituito con il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, ogni informazione relativa all'attuazione del presente regolamento, necessaria per l'esecuzione del proprio mandato.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1. Ai fini del bilancio e delle risorse proprie, in deroga all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 5, il Sistema europeo dei conti in vigore a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 e degli atti giuridici che vi si riferiscono — in particolare, il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 e il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio¹³ — è il SEC 95 fintantoché sia in vigore la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio¹⁴.
2. Ai fini della determinazione della risorsa propria basata sull'IVA, in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare i dati basati sul SEC 2010,

¹³ GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

¹⁴ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

fintantoché sia in vigore la decisione 2007/436/CE, Euratom, in quei casi in cui non siano disponibili i dati dettagliati del SEC 95 richiesti.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente